

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENAZZO

Seduta del 04/03/2021

FATTO

Il cliente chiede il rimborso degli oneri non maturati relativi ad un finanziamento con delegazione di pagamento estinto anticipatamente nel luglio 2015.

Esperito infruttuosamente reclamo propone ricorso all'Arbitro chiedendo il rimborso di tutte le commissioni ovvero, in subordine, dell'importo complessivo di euro 746,91.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma:

- che in sede di conteggio estintivo veniva dedotta la somma di euro 230,77 a titolo di commissione rete distributiva non maturata, in conformità di quanto previsto dalle condizioni di contratto;
- che la disponibilità manifestata in sede di riscontro al reclamo a riconoscere in via bonaria euro 188,37 a titolo di oneri assicurativi, come previsto nel piano annuale di rimborso, non veniva accettata;
- di essere disposto a riconoscere un rimborso complessivo di euro 208,37, a titolo di oneri assicurativi e spese di presentazione del ricorso;
- di non ritenere rimborsabili le spese di istruttoria in quanto aventi natura up front e che non trova applicazione nel caso di specie la cd. sentenza Lexitor in quanto il contratto è



stato estinto prima della predetta pronuncia e della comunicazione della Banca d'Italia del 04/12/2019.

Chiede pertanto la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda relativa agli oneri assicurativi e rigetto del ricorso nel resto.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti con delegazione di pagamento, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *“a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; inoltre *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Con riguardo al caso concreto, Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 21.096,83	Tasso di interesse annuale	5,60%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	230,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,67%
Data di inizio del prestito	01/04/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	34,83%

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria (C)				100,00	Recurring	56,67%	56,67		56,67
Commissioni rete distributiva (D) quota recurring				662,40	Criterio contrattuale	***	230,77	230,77	0,00
Commissione rete distributiva (D) quota up front				441,60	Upfront	34,83%	153,81		153,81
Premio vita (F) e impiego (G)				521,33	Criterio contrattuale	***	183,49		183,49
								TOTALE:	393,97

Campi da valorizzare

L'importo così ottenuto è inferiore a quanto richiesto dal cliente, che chiede la restituzione integrale delle commissioni e, in via subordinata, il rimborso secondo il *pro rata* per complessivi euro 746,91 ed è superiore a quanto l'intermediario si è reso disponibile a rimborsare (euro 208,37 comprensivo di spese di presentazione del ricorso).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 394,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA